

## **1. REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA**

---

### ART. 1 Introduzione

1. Le gare e manifestazione di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I., dalla Regione, dalle Province, dai comuni e dalle Associazioni nazionali o regionali riconosciute.
2. La prenotazione e la conferma scritta dei campi gara deve essere inoltrata dal responsabile dell'organismo richiedente.

### ART. 2 Prenotazione

1. Il richiedente, di cui all'art. 1, per svolgere una o più gare di pesca nei campi fissi e temporanei della Provincia deve prenotare il campo gara telefonicamente o presentandosi direttamente all'Ufficio Pesca della Provincia, almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della stessa, salvo i casi di cui all'art. 6 comma 2.
2. L'Ufficio Pesca verifica la disponibilità del tratto richiesto e, in caso contrario, propone tratti e/o campi alternativi.
3. All'atto della prenotazione devono essere comunicati:
  - gli estremi dell'Associazione o dell'Ente richiedente;
  - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente;
  - la denominazione del corso d'acqua e la località del campo gara;
  - il numero massimo previsto dei partecipanti.
4. I dati indicati nel precedente comma vengono riportati dall'Ufficio Pesca sul registro delle prenotazioni delle gare di pesca.

### ART. 3 Campi di gara fissi

1. I campi di gara fissi sono individuati dal "Piano Ittico Provinciale". In tali campi, le gare si intendono automaticamente autorizzate, poiché i singoli tratti d'acqua sono specificatamente designati a tale scopo.
2. La prenotazione dei campi gara fissi, di cui all'art. 2, deve essere confermata, inviando una comunicazione scritta, redatta in carta semplice (su modulistica predisposta dall'Ufficio Pesca) contenente i seguenti dati ed allegati:
  - gli estremi dell'Associazione o dell'Ente richiedente (indirizzo e numero telefonico);
  - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);
  - la dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti (di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento) per organizzare gare e manifestazioni di pesca, nel caso in cui la richiesta provenga da una Società di pesca locale;
  - la denominazione del corso d'acqua e la località del campo gara;
  - il numero massimo previsto dei partecipanti;
  - l'orario di inizio e fine gara;
  - ricevuta del versamento di cui all'art. 5.
3. La comunicazione di cui al precedente comma, deve pervenire alla Provincia di Cremona - Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca - C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA, anche tramite fax, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla prenotazione telefonica e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della gara, salvo i casi di cui all'art. 6 comma 2.
4. Eventuali richieste di immissioni devono essere inoltrate secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia".

5. Il numero massimo dei concorrenti dichiarato all'atto della prenotazione deve corrispondere a quello indicato nella prenotazione scritta; nel caso in cui quest'ultimo riporti un numero di concorrenti maggiore viene tenuto valido, ai fini dell'assegnazione del campo gara, quello riportato nel registro delle prenotazioni di cui all'art. 2 comma 4.

#### ART. 4 Campi di gara temporanei

1. La prenotazione dei campi di gara temporanei, di cui all'art. 2, deve essere confermata inviando una istanza scritta, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (attualmente £. 20.000), contenente i seguenti dati ed allegati:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta (indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);
- la dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti (di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento) per organizzare gare e manifestazioni di pesca, nel caso in cui la richiesta provenga da una Società di pesca locale;
- la denominazione del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000 evidenziando il tratto interessato;
- il numero massimo previsto dei partecipanti;
- l'orario di inizio e fine gara;
- la specie (nome italiano e scientifico completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
- ricevuta del versamento di cui all'art. 5.

2. La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta (di cui al punto precedente), svolge un sopralluogo per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo e l'esistenza di eventuali fonti di pericolo, salvo i casi previsti al seguente comma 5.

3. Ritenuto il tratto interessato, idoneo allo svolgimento della gara di pesca, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della stessa.

4. Ai fini della conferma scritta rimane valido quanto indicato nei commi 3 e 5 dell'art. 3.

5. Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui la Provincia ha già in precedenza verificato l'idoneità, l'Ufficio Pesca può, ai fini autorizzativi, non disporre ulteriori sopralluoghi.

#### ART 5 Contributo per le spese di vigilanza e tabellatura

1. Il richiedente è tenuto a versare alla Provincia di Cremona, tramite il conto corrente postale n. 284265, un contributo per le spese di vigilanza e tabellatura, calcolato in base al numero dei partecipanti alle singole gare, secondo i seguenti scaglioni:

da	1	a	50	concorrenti	£. 50.000
da	51	a	100	concorrenti	£. 80.000
da	101	a	200	concorrenti	£. 110.000
da	201	a	300	concorrenti	£. 200.000
oltre	301			concorrenti	£. 300.000

#### ART. 6 Casi di difformità

1. Nel caso pervengano conferme scritte incomplete, la Provincia lo comunica, tramite nota scritta, all'interessato che deve inviare per iscritto (anche tramite fax) la documentazione o i dati mancanti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione.

2. Le richieste e istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 6 comma 1, e art. 7 non vengono considerate valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In

questo caso la Provincia, a proprio insindacabile giudizio, può considerare il campo gara libero e accettare ulteriori prenotazioni in deroga ai tempi previsti dall'art. 2 comma 1 e art. 3 comma 3 del presente regolamento.

#### ART. 7 Gare di Campionato

1. L'inizio delle prenotazioni per i campionati internazionali, nazionali, regionali e provinciali è fissato al 1° novembre dell'anno antecedente la gara, mentre per le gare sociali di interesse locale lo stesso termine è posticipato al 1° gennaio dell'anno in cui se ne prevede lo svolgimento.
2. Vengono considerati campionati, quelle gare di pesca sportiva incluse nel calendario agonistico che ogni anno le Associazioni piscatorie predispongono a livello nazionale, regionale e provinciale.
3. Per i campionati di cui al comma 2 è necessario, al momento dell'invio della conferma scritta, allegare il calendario agonistico del campionato di riferimento.
4. I soggetti interessati possono inoltrare alla Provincia, unitamente alla prenotazione scritta del campo gara sul Canale Navigabile, richiesta per l'istituzione di un divieto di pesca temporaneo sul lato opposto del citato corso d'acqua.
5. Il divieto, di cui al comma precedente, viene concesso dall'Ufficio Pesca, a suo insindacabile giudizio, solo nei casi di provata necessità e limitatamente alle gare di campionato di interesse internazionale e nazionale.
6. In caso di necessità, ai fini della concessione del campo gara, la Provincia può richiedere, ai soggetti interessati, in relazione a peculiari situazioni e specifiche gare di campionato, ulteriore documentazione in merito.

#### ART. 8 Assegnazione dei campi gara

1. La Provincia comunica al richiedente, tramite nota scritta (cui è allegato decreto autorizzativo nel caso di richiesta di campo gara temporaneo di cui all'art. 4), l'assegnazione del campo gara prenotato e confermato per iscritto.
2. I campi gara istituiti dalla Provincia possono essere utilizzati per un solo giorno alla settimana. Eccezionalmente in occasioni di feste, ricorrenze o avvenimenti particolari, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, può concedere gli stessi due volte la settimana.
3. I campi gara sul fiume Gambara a Volongo e sul fiume Oglio possono essere concessi, salvo casi eccezionali e di forza maggiore solo a settimane alterne.

#### ART. 9 Variazione assegnazione dei campi gara

1. La Provincia in caso di necessità e di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca già assegnata.
2. Le gare di pesca già concesse con nota scritta o decreto autorizzativo, non possono più subire successive variazioni di collocazione, salvo che nei casi previsti dal precedente comma.

#### ART. 10 Disposizioni sull'attività di vigilanza e tabellatura dei campi gara

1. Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di appositi cartelli riportanti la dicitura "Campo di gara" e di un servizio di vigilanza che sorvegli e garantisca il corretto svolgimento della manifestazione sportiva.
2. Le tabelle di segnalazione vengono fornite dalla Provincia e devono riportare in modo chiaro il nominativo completo della Società o dell'Ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara e la durata del divieto temporaneo di pesca.

3. Le tabelle di cui al comma precedente devono essere posizionate correttamente solo sugli appositi pali che sono stati collocati preventivamente dalla Provincia o secondo quanto disposto dall'art. 11. Le tabelle devono essere rimosse al termine della gara.
4. Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca è svolto dalle Associazioni piscatorie che si dichiarano disponibili a ricoprire tali mansioni, e che la Provincia, a suo insindacabile giudizio, ritiene idonee.
5. L'Ufficio Pesca assegna a rotazione, ad ogni Associazione di cui al comma precedente, l'intero campo gara, salvo nei casi previsti dal comma successivo.
6. In caso di necessità o di forza maggiore l'Ufficio Pesca, a suo insindacabile giudizio, può assegnare a specifiche Associazioni la vigilanza di determinate gare di pesca.
7. Vengono trasmesse alle Associazioni assegnatarie della vigilanza, copia delle autorizzazioni e delle comunicazioni scritte, di cui all'art. 8 comma 1, delle gare di pesca di loro competenza.
8. Alle Associazioni di pesca viene riconosciuto per il servizio svolto un rimborso spese, calcolato in base al numero dei partecipanti alle singole gare di pesca, in cui hanno effettuato il servizio di vigilanza e tabellatura, secondo gli scaglioni riportati all'art. 5.
9. Il rimborso spese viene assegnato al termine della stagione agonistica, in un'unica soluzione.
10. Le Associazioni di cui al comma 4, devono vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.
11. Eventuali problematiche o irregolarità verificate durante lo svolgimento delle gare, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto (anche tramite fax) alla Provincia dalle Associazioni addette alla vigilanza.
12. Se la Provincia accerta, anche mediante l'utilizzo della Polizia Provinciale, che le guardie dell'Associazione a cui è stata affidata la vigilanza delle gare, disattendono le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, 10, 11 e dell'art. 11, può esonerare per un periodo massimo di 2 anni la Società stessa dalla vigilanza delle gare di pesca.

#### ART. 11 Palinatura temporanea dei campi gara

1. La palinatura temporanea deve essere effettuata dalle Associazioni addette alla tabellatura, in quei campi gara dove la Provincia non ha realizzato una palinatura fissa.
2. Le modalità di esecuzione della palinatura sono le seguenti:
  - i paletti, opportunamente consolidati al terreno, devono avere un'altezza fuori terra di circa 130 cm e devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
  - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.

#### ART. 12 Disposizioni sull'immissione di ittiofauna

1. Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire con le modalità previste dall'art. 3 comma 4 e dall'art. 4 comma 1 del presente regolamento e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia".
2. Le immissioni, da effettuarsi almeno 6 (sei) ore prima della gara di pesca, devono essere preventivamente autorizzate secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
3. La Provincia si riserva la facoltà di imporre il ripopolamento, tenendo conto della potenzialità ittiogenica del corso d'acqua, nonché del numero dei partecipanti alla gara.
4. Ai fini dell'immissione di ittiofauna rimangono valide le disposizioni indicate dagli artt. 3, 4, e 5 del "Regolamento per l'immissione di ittiofauna nelle acque della Provincia di Cremona".

#### ART. 13 Disposizioni sull'ittiofauna catturata

1. Al termine della gara è obbligatorio, salvo i casi di cui al comma 3 e 4, reimmettere il pesce vivo pescato nello stesso corso d'acqua.
2. L'eventuale detenzione e reimmissione devono avvenire attuando tutti gli accorgimenti necessari in modo da non arrecare danno o sofferenza all'ittofauna catturata.
3. Durante le gare e manifestazioni di pesca è sempre vietata la reimmissione delle specie: siluro (*Silurus glanis*) e acerina (*Acerina cernua*).
4. È inoltre vietata, con l'eccezione delle gare disputate sul Canale Navigabile (in cui peraltro la reintroduzione è sconsigliata), la reimmissione delle seguenti specie alloctone: abramide (*Abramis brama*), carassio (*Carassius carassius* e *Carassius auratus*), carpa a testa grossa (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa argenta (*Hypophthalmichthys nobilis*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto africano (*Clarias gariepinus*), pesce gatto punteggiato (*Ictalurus punctatus*), pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*), rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*).
5. La Provincia, con appositi provvedimenti del competente Settore, può introdurre ulteriori disposizioni in materia di reintroduzione di talune specie ittiche.
6. È a carico della Società o Ente organizzatore l'eventuale smaltimento del pescato.
7. Al fine di legittimare la detenzione e il trasporto dell'ittofauna eccedente il limite massimo previsto dall'art. 24 comma 3 della L.R. 25/82, i partecipanti che hanno superato tale limite devono essere muniti, al termine della gara, di un tagliando autorizzativo e di una dichiarazione attestante il pescato.

#### ART. 14 Rapporto informativo

1. Agli organizzatori è fatto obbligo, al termine della gara, di compilare in tutte le sue parti l'apposito modulo del "rapporto informativo sullo svolgimento della gara di pesca" fornito dalla Provincia.
2. Il rapporto di cui al comma precedente deve pervenire all'Ufficio Pesca entro e non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento della gara.

#### ART. 15 Altre disposizioni

1. Nel corso della gara, l'attività di pesca deve svolgersi nel rispetto delle norme vigenti.
2. I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.
3. I concorrenti devono ottemperare all'obbligo di rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, nonché al rispetto degli altri divieti o prescrizioni di legge.
4. È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
5. I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca in prossimità del campo gara, in tratti liberi da ogni vincolo o divieto.
5. Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara deve essere effettuata un'accurata pulizia del campo.
6. È fatto divieto a chiunque di imbrattare con vernici e pitture muri e prismate.
7. Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia in relazione a peculiari situazioni.

#### ART. 16 Sanzioni

1. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 26.5.1982 n. 25 e successive modifiche e dalle normative vigenti.

2. In caso di reiterate violazioni alla L.R. 25/82 e alle normative vigenti, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, può non concedere i campi gara per l'anno successivo, alla Società, Associazione o Ente rea delle infrazioni.

#### ART. 17 Sospensioni

1. Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dall'Ufficio Pesca o dagli Agenti della Polizia Provinciale, a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia o per motivi di ordine pubblico.

#### ART. 18 Responsabilità civili e penali

1. La comunicazione scritta di assegnazione del campo gara (cui è allegato decreto autorizzativo nel caso di richiesta di campo gara temporaneo di cui all'art. 4) concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda tutti gli aspetti (assicurativi, antinfortunistici, di rispetto della proprietà privata, ecc.) per i quali dovrà provvedere, ai sensi di legge, l'organizzatore responsabile della manifestazione.

2. Gli organizzatori della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.

#### ART. 19 Modifiche

1. Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.

